

COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO


PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(T.A.R.S.U.)

Approvato con delibera di C.C. n 132 del 28/12/2010, modificato con delibera di C.C. n° 29 del 31.03.2012 e con delibera di C.C. n° 63 del 20.09.2013.




COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

INDICE

- Art. 1) Istituzione della tassa
- Art. 2) Servizio di nettezza urbana
- Art. 3) Contenuto del regolamento
- Art. 4) Presupposti della tassa
- Art. 5) Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6) Denunce
- Art. 7) Decorrenza della tassa
- Art. 8) Commisurazione della tassa
- Art. 9) Classi di contribuenza e determinazione delle tariffe
- Art. 10) Esclusioni dalla tassa
- Art. 11) Esenzioni soggettive dalla tassa
- Art. 12) Esenzioni oggettive dalla tassa
- Art. 13) Riduzioni
- Art. 14) Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 15) Sanzioni, rimborsi e interessi
- Art. 16) Funzionario Responsabile
- Art. 17) Mezzi di controllo
- Art. 18) Accertamento
- Art. 19) Riscossione
- Art. 20) Collegamento Ufficio Tributi ed Uffici Comunali
- Art. 21) Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 22) Norme finali e transitorie



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, svolto in regime di privativa entro il territorio comunale, è istituita apposita tassa, da applicare secondo il D. Lgs. 507/1993 ed il presente Regolamento.

ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è esteso a tutto il territorio comunale. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati avviene secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento del servizio, dove sono descritte le modalità di svolgimento del servizio, l'individuazione delle zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero delle zone di estensione del servizio, precisando per ciascuna di esse, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della raccolta.

2. Gli occupanti ed i detentori di locali ed aree situate nel territorio comunale sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati nei contenitori collocati, in regime di privativa, nel territorio stesso.

3. La collocazione dei contenitori stessi nel territorio comunale definito dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio individua la soluzione migliore in termini di efficienza ed efficacia tenuto conto delle caratteristiche del territorio, della densità abitativa e della produzione del rifiuto.

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.


2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D. Lgs. 507/1993 e s.m.i..

ART. 4 PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzione di cui agli artt. 10, 11 e 12, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di nettezza urbana è istituito ed attivato, ai sensi del Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso in via continuativa.

2. Un locale è un'area, o l'insieme di più aree attigue, compresa in una costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'interno, nella quale si producono, o possono prodursi, rifiuti solidi urbani o speciali assimilati.

3. La superficie del locale ad uso abitativo deve essere calcolata, fatte salve le ipotesi di esenzione oggettiva ex art. 12, inserendo:



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

- a) tutti i vani principali;
- b) gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale);
- c) tutte le parti di servizio, anche se interrato e/o pertinenziali (a titolo esemplificativo: taverne, garage, lavanderie, disimpegni.)

Si precisa che sono sottratti dall'imposizione solo i locali oggettivamente inutilizzabili, e che il solo collegamento alla vita familiare è presupposto di produzione di rifiuti.

4. La superficie del locale ad uso non abitativo deve essere calcolata, fatte salve le ipotesi di esenzione oggettiva ex art. 12, inserendo tutte le parti del locale, siano esse principali, secondarie o accessorie.

5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui il servizio di nettezza urbana è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa è situata solo la strada d'accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte ex art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 opera in ogni fase del procedimento tributario, sia nell'accertamento che nella riscossione.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

4. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il gestore dei servizi comuni risponde del versamento della tassa:


- a) per i locali di uso comune;
- b) per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, per questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario inerente tali locali ed aree.

ART. 6 DENUNCE

1. Chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte deve, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; la denuncia ha effetto anche per gli anni seguenti, ove le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche intervenute:

- o nell'estensione di locali ed aree scoperte;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

- o nell'uso che n'è fatto, tale da comportare il loro passaggio da una classe di contribuenza ad un'altra.

3. Entro il 20 gennaio d'ogni anno, per l'amministratore del condominio ex art. 1117 c.c., nonché, nei locali in multiproprietà e nei centri commerciali integrati, per il gestore dei servizi comuni è obbligatorio presentare al Comune una denuncia contenente, rispettivamente, l'elenco degli occupanti o detentori del condominio, della multiproprietà e del centro commerciale integrato, in aggiunta agli obblighi di denuncia in capo a ciascuno di essi. In caso di inottemperanza, si considera reiterata la denuncia dell'anno precedente, se presente.

4. Chi cessa l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree scoperte, per non essere più soggetto al pagamento della tassa, deve presentare apposita denuncia al Comune.

5. La denuncia deve indicare:

- a) le generalità del denunciante (per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza; per le persone giuridiche: denominazione e partita I.V.A., sede legale, generalità e titoli legittimanti alla firma dei rappresentanti legali);
- b) elementi atti ad identificare con certezza il locale o l'area cui si riferisce la denuncia stessa (indirizzo, dati catastali);
- c) l'estensione, espressa in metri quadrati, della superficie del locale o dell'area cui si riferisce la denuncia stessa;
- d) la classe di contribuenza del locale o dell'area cui si riferisce la denuncia stessa;
- e) la data di presentazione della denuncia;
- f) la firma del denunciante.


6. La denuncia contiene altresì:

- a) nel caso di cui al comma 1, la data in cui è iniziata l'occupazione o detenzione dei locali o delle aree;
- b) nel caso di cui al comma 2, la data in cui sono intervenute le modifiche nella superficie o nell'uso dei locali o delle aree;
- b) nel caso di cui al comma 4, la data in cui è cessata l'occupazione dei locali o delle aree.

7. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 7 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, secondo l'art. 64 del D. Lgs. 507/1993, è corrisposta in base a tariffa rapportata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare seguente quello in cui è iniziata l'occupazione o la detenzione del locale o dell'area.

3. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario Comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

ART. 8 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, secondo l'art. 65, comma 1, del D. Lgs. 507/1993, è commisurata:

- a) alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati;
- b) al costo dello smaltimento.


2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle uguali o superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Per le civili abitazioni ove sia svolta anche un'attività economica o professionale, qualora non sia stata ancora presentata apposita denuncia, l'ufficio è autorizzato a quantificare provvisoriamente la superficie dedicata all'attività di cui sopra, nel 50 % della superficie totale dell'abitazione.

ART. 9 CLASSI DI CONTRIBUENZA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo è applicato individuando apposite tariffe per metro quadrato (mq) per ciascuna delle seguenti categorie di locali od aree:

	CATEGORIE
1	Locali ad uso abitazione ed autorimesse private
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3	Cinematografi e teatri
4	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
5	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante



COMUNE DI MASSAROSA


PROVINCIA DI LUCCA

8	Alberghi senza ristorante
8bis	B&B e agriturismi e case vacanze
9	Case di cura
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Eedicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club

I locali ed aree non compresi nelle categorie del presente articolo saranno classificati per analogia.

2. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

3. Le tariffe unitarie di cui al comma 1 sono individuate ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione; in assenza di detta deliberazione, si considerano prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA


ART. 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono esclusi dal pagamento della tassa, e pertanto da qualsivoglia obbligo dichiarativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, o del condominio ex art. 1117 c.c., compresi balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) le aree scoperte pertinenziali od accessorie di attività produttive, le quali non abbiano una correlazione diretta con l'attività medesima; a mero titolo esemplificativo:
 - le aree adibite a parcheggio scoperto per la clientela risultano escluse;
 - le aree adibite anche in via non esclusiva, a deposito ed esposizione nell'ambito dell'attività commerciale sono soggette alla tassa;
- c) i locali di uso comune del condominio ex art. 1117 c.c. (scale, pianerottoli,...), fatta eccezione per le portinerie e gli alloggi dei portieri, e ferma restando la tassabilità dei locali condominiali ad uso esclusivo di uno dei condòmini.
- d) i locali e le aree scoperte per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 11 ESENZIONI SOGGETTIVE DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa, su apposita richiesta corredata di copia dello statuto o atto costitutivo che ne attesti le finalità, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.
2. Sono altresì esenti dalla tassa i pensionati, lavoratori dipendenti, parasubordinati, disoccupati e beneficiari di ammortizzatori sociali aventi, con riferimento all'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'agevolazione, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore ad un valore massimo definito annualmente con apposita deliberazione di Giunta entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione;
3. In mancanza della deliberazione di Giunta di cui al comma 2, risultano prorogati i valori massimi definiti per l'anno precedente.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 non si applicano ove l'I.S.E.E. degli interessati comprenda redditi da lavoro autonomo. La Giunta comunale può deliberare contestualmente alla definizione dei valori massimi di I.S.E.E. di cui al comma 2, ulteriori condizioni/requisiti distintivi dell'effettiva capacità reddituale/economica del contribuente ritenibili indispensabili per la concessione delle agevolazioni di cui sopra.
5. Oltre le suddette ipotesi, ai fini di eventuale esenzione, potranno comunque essere valutate particolari situazioni di grave disagio socio-economico mediante istruttoria e conseguente



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

segnalazione del servizio sociale competente.

6. Il Dirigente del Settore Programmazione Economica concede le esenzioni di cui al comma 2 a fronte di apposita autocertificazione, corredata dall'I.S.E.E. relativo all'anno precedente quello per il quale è richiesta l'agevolazione, da presentarsi entro il 30 settembre.

7. La richiesta di esenzione di cui al comma 2 deve essere rinnovata annualmente.

ART. 12 ESENZIONI OGGETTIVE DALLA TASSA


1. Risultano esenti dal pagamento della tassa i locali e le aree, o le loro porzioni, che non possono produrre rifiuti:

- a) o per la loro natura;
- b) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
- c) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. L'occupante o detentore di un locale o di un'area può chiedere l'esenzione dalla tassa per la superficie per la quale ricorrono i presupposti di cui al comma 1, indicando gli stessi nella denuncia, originaria o di variazione, eventualmente corredata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o da documentazione idonea a fini probatori.

3. A mero titolo esemplificativo, ricorrono i presupposti di cui al comma 1 per:

- a) locali riservati a centrali termiche o ad impianti tecnologici, quali vani caldaia, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, nei quali non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- c) la parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50, tale da non rendere possibile la permanenza umana;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, siano tali impianti ubicati in aree scoperte oppure in locali;
- e) unità immobiliari prive di utenze (acqua, luce), mobilia ed arredi, inutilizzabili, purchè di fatto non utilizzati;
- f) locali inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, per i quali sia stata rilasciata apposita certificazione dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale;
- g) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, iniziati a seguito del rilascio di permessi a costruire, o dell'invio di una dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) cui non abbia fatto seguito alcuna opposizione di Amministrazioni pubbliche, ai sensi del combinato disposto



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

del DPR 380/2001 e della LRT 1/2005, limitatamente al loro periodo di validità e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

4. Sono esenti le parti dei locali ed aree ad uso produttivo o commerciale nelle quali, di regola, si formano rifiuti speciali non assimilabili a quelli solidi urbani; al fine dell'applicazione dell'esenzione gli interessati devono indicare la superficie per la quale ricorrono i presupposti di cui sopra nella denuncia, originaria o di variazione, e presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali di cui sopra.

5. Nell'impossibilità di individuare con certezza le parti dei locali ed aree di cui al comma 4, la superficie di tali locali ed aree è ridotta forfetariamente sulla base della seguente tabella:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
<i>Botteghe artigiane</i>	25 %
<i>Stabilimenti industriali, opifici</i>	30 %
<i>Commercio, servizi</i>	10 %
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari, laboratori di ricerca e simili</i>	15 %
<i>Agricoltura, zootecnia e simili</i>	80 %

fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte in sede di denuncia iniziale ovvero anche di modifica ed integrazione successiva ed a condizione che l'interessato presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali.


ART. 13 RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria è ridotta:

- nel caso di locali ad uso abitativo con unico occupante ivi residente, del 30%;
- nel caso di locali ad uso non abitativo ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, del 33%;
- nel caso di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, del 30%;

2. La Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, può determinare apposite riduzioni tariffarie per pensionati, lavoratori dipendenti, parasubordinati, disoccupati e beneficiari di ammortizzatori sociali aventi, con riferimento all'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'agevolazione, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore a valori massimi definiti annualmente nella stessa deliberazione.

3. In mancanza della deliberazione di Giunta di cui al comma 2, risultano prorogate le riduzioni e i valori massimi definiti per l'anno precedente.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

4. Le riduzioni di cui al comma 2 non si applicano ove l'I.S.E.E. degli interessati comprenda redditi da lavoro autonomo. La Giunta comunale può deliberare contestualmente alla definizione dei valori massimi di I.S.E.E. di cui al comma 2, ulteriori condizioni/requisiti distintivi dell'effettiva capacità reddituale/economica del contribuente ritenibili indispensabili per la concessione delle agevolazioni di cui sopra.

5. Il Dirigente del Settore Programmazione Economica concede le riduzioni di cui al comma 2 a fronte di apposita autocertificazione, corredata dall'I.S.E.E. relativo all'anno precedente quello per il quale è richiesta l'agevolazione, da presentarsi entro il 30 settembre.

6. La richiesta di riduzione di cui al comma 2 deve essere rinnovata annualmente.

ART. 14 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati, svolto in regime di privativa, è istituito ed attivato, così come stabilito dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta individuata dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, agli stessi è riconosciuta, in relazione alla distanza dal più vicino contenitore preposto alla raccolta di tipo indifferenziato, una riduzione:


- del 80% della tassa, oltre metri 1.000;
- del 70% della tassa, da metri 750 a metri 1000;
- del 60% della tassa, da metri 500 a metri 749.

Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione:

- la distanza che rileva è quella tra il cassonetto e l'accesso del locale o dell'area sulla pubblica via, escludendo, quindi gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti ;
- non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato;
- non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".

3. La riduzione della tassa indicata al comma precedente è subordinata alla domanda del soggetto interessato, previa motivata e documentata istanza e verifica della sussistenza delle condizioni agevolative da parte dell'Ufficio Ambiente.

4. I contribuenti che ritengano che il servizio di nettezza urbana non sia stato svolto affatto, o che sia stato svolto in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di servizio e/o del Regolamento di servizio, in termini di distanza massima di collocazione dei contenitori, o sulla capacità minima che gli stessi devono assicurare, o sulla frequenza della raccolta, possono contestare il disservizio con apposita diffida al Gestore del servizio ed all'Ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs. 507/1993. Ove non sia posto rimedio al disservizio indicato nella diffida, i



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

firmatari della diffida hanno diritto ad una riduzione tariffaria del 5 % per ogni mese solare di durata del disservizio stesso. Le frazioni di mese solare aventi durata superiore a giorni 15 sono arrotondate all'unità; le frazioni di mese solare aventi durata inferiore a giorni 15 si trascurano.

5. Ai fini di cui al comma 3, vi è grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando:

- a) il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto a quanto stabilito;
- b) la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determina l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori vicini per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 15 SANZIONI, RIMBORSI E INTERESSI

1. Riguardo a sanzioni, rimborsi e interessi, si rinvia agli appositi regolamenti comunali che ne disciplinano l'applicazione.

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/1993, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile della tassa, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa e dal presente Regolamento.


ART. 17 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dal "*Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, rimborsi e interessi*", approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 22.3.1999 e s.m.i..

ART. 18 ACCERTAMENTO

1. Il Comune ha diritto di:

- a) eseguire sopralluoghi, per mezzo dei Vigili Urbani, dei soggetti indicati dal comma 179 dell'art 1 della L. 296/2006 o di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, presso i locali ed aree scoperte, per procedere alla loro misurazione e verificarne l'attribuzione alla corretta classe di contribuenza, in funzione del loro uso;
- b) avere copia dei contratti di locazione e delle planimetrie di locali ed aree;
- c) richiedere ai proprietari le indicazioni ritenute necessarie circa i locali e le aree ed i relativi occupanti o detentori;
- d) invitare i contribuenti a compilare questionari, o comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni sulla loro posizione riguardo alla tassa in oggetto.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. Il Comune può sempre effettuare accertamenti in relazione alla tassa, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006, nonché dell'art. 71, comma 4, del D. Lgs. 507/1993.

3. Per l'applicazione della tassa il Comune, secondo le disposizioni dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993, si riserva di effettuare in ogni caso la revisione dei computi e delle cifre esposte nelle denunce originarie o di variazione, anche mediante sopralluoghi.

ART. 19 RISCOSSIONE

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) è riscossa dal Comune in forma diretta, entro la propria potestà regolamentare, fissata ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 7 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

2. L'importo della tassa, comprensivo delle addizionali e, eventualmente, di sanzioni ed interessi:

a) è liquidato in base alle iscrizioni dell'anno precedente, alle denunce presentate ed agli accertamenti notificati;

b) è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi dei contribuenti, da formare e vistare entro il quinto anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno seguente quello in cui l'avviso di accertamento è notificato.

3. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune invierà per posta ordinaria una richiesta bonaria di pagamento, contenente:

a) gli estremi del contribuente (nome, cognome e codice fiscale se persona fisica; denominazione e partita IVA se persona giuridica), come da denuncia presentata;

b) gli estremi per identificare l'ubicazione e la delimitazione di ogni locale e/o area scoperta occupato o detenuto dal contribuente, come da denuncia presentata;

c) per ogni locale e/o area scoperta occupato o detenuto dal contribuente, come da denuncia presentata, la classe di contribuenza di appartenenza, la relativa tariffa unitaria (annua al metro quadrato), la superficie, espressa in metri quadrati e, infine, l'importo da pagare;

d) l'importo complessivo da pagare e le relative scadenze prestabilite ed uguali per tutti;

4. le scadenze per il pagamento della fase in autoliquidazione della tassa sono di seguito riportate:


I. emissione ordinaria: per le utenze (domestiche e non domestiche) relative all'anno precedente, attivate entro il 20 gennaio a seguito di presentazione di nuova denuncia o di denuncia di variazione, il contribuente può scegliere se pagare:

a) in un'unica soluzione, entro il 30 settembre;

b) in quattro rate scadenti, rispettivamente, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre;

II. emissione suppletiva: per le utenze (domestiche e non domestiche) relative all'anno corrente, il contribuente può scegliere se pagare:

a) in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio dell'anno seguente;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

b) in quattro rate scadenti, rispettivamente, il 31 ottobre, il 31 dicembre, nonché il 28 febbraio ed il 30 aprile dell'anno seguente.

5. La richiesta bonaria di pagamento di cui al comma 3 contiene altresì i bollettini di pagamento prestampati per mettere il contribuente in condizione di scegliere se pagare in un'unica soluzione oppure ratealmente;

6. La mancata ricezione della richiesta bonaria di pagamento di cui al comma 1 non esime dal pagamento stesso il contribuente, che in tal caso può rivolgersi al Comune per ottenere un duplicato della richiesta e dei bollettini di versamento allegati.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione del 30% di ogni importo non versato;

8. L'atto d'accertamento per omesso o parziale versamento, od omessa o infedele dichiarazione, deve contenere obbligatoriamente:

a) la denominazione dell'Ente creditore;

b) gli estremi del contribuente (nome, cognome e codice fiscale se persona fisica; denominazione e partita IVA se persona giuridica);

c) gli estremi per identificare l'ubicazione e la delimitazione di ogni locale e/o area scoperta occupato o detenuto dal contribuente;

d) per ogni locale e/o area scoperta occupato o detenuto dal contribuente, la classe di contribuenza di appartenenza, la relativa tariffa unitaria (annua al metro quadrato) e la superficie, espressa in metri quadrati (mq);

e) l'importo già richiesto al contribuente in via bonaria e l'importo da egli spontaneamente pagato;

f) l'importo dovuto, distinguendo analiticamente fra tributo, addizionali, sanzioni e interessi, con allegato il relativo bollettino di pagamento;


g) l'importo degli interessi legali calcolati giornalmente (in base ad un anno di 365 giorni), maturati dal giorno seguente la scadenza del pagamento alla data d'emissione dell'avviso d'accertamento (in caso di omesso pagamento si intende come data di scadenza quella relativa al pagamento in unica soluzione);

h) la scadenza del pagamento, fissata nel 60° giorno seguente la notifica dell'atto impositivo;

i) il nominativo del responsabile del procedimento;

l) l'organo presso cui è possibile ricorrere;

m) la menzione della possibilità di chiedere al Comune l'annullamento dell'atto in via di autotutela;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

n) la firma del Funzionario Responsabile in materia di T.A.R.S.U., così come designato con apposita deliberazione di G.C..

9. Nei casi di mancato pagamento dell'atto d'accertamento per omesso o parziale o tardivo versamento, od omessa o infedele dichiarazione di cui ai commi 7 e 8, il Comune, entro il 31 dicembre del terzo anno seguente quello in cui lo stesso atto è divenuto definitivo, deve provvedere, a pena di decadenza, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal R.D. 639/1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore o mediante la procedura prevista dal DPR 602/73 e s.m.i.

ART. 20 COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, i seguenti uffici comunali devono comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe: il nominativo e l'indirizzo di immigrati, emigrati e defunti, i cambi di residenza e la formazione di nuovi nuclei familiari;
- Ufficio Edilizia Privata e Condoni Edilizi: l'elenco dei certificati di abitabilità rilasciati, i permessi a costruire rilasciati e le D.I.A. presentate;

ART. 21 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, in via temporanea e non ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa;


5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. L'importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento è stabilito in Euro 10,00.

ART. 22 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Si dispone che il presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 241/1990, sia pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Massarosa, istituito a norma della legge 69/2009, e comunque tenuto a disposizione del pubblico.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed abroga il precedente Regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n° 39 del 13.3.1995 e s.m.i..
3. Per il solo anno 2011 di prima applicazione del presente regolamento:
 - a) per regolarizzare l'obbligo di indicazione delle superfici per la quale ricorrono i presupposti di cui all'art. 12, comma 4 e 5, si stabilisce il termine del 30 giugno 2011;
 - b) l'elenco nominativo dei contribuenti di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) è formato in base all'ultimo ruolo ordinario emesso;
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 507/93, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.